

COMUNE DI L'AQUILA

Partita I.V.A./C.F: 8000270660/00082410663

**Settore Attività Produttive**

Via XXV aprile, snc  
67100 L'Aquila

Tel. 0862/645350

Fax 0862/645364

**Oggetto:** procedura per l'affidamento del servizio di gestione ed istruzione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi, rientranti nella S.I.R. di euro 20.000,00 – periodo: dalle ore 24,00 della data di stipula del contratto per la durata di due anni, fatto salvo comunque l'importo contrattuale (max € 39.500,00).  
Disciplinare di gara.

**Codice CIG Z65113D90D**

Questa Amministrazione ha aggiudicato nel mese di settembre 2013 per la durata di anni 3 (tre) la gara volta al collocamento della polizza RCT/O con decorrenza 30/09/2013: questa polizza prevede una Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per i sinistri di importo inferiore o pari ad Euro 20.000,00.

Pertanto questo Ente ha approvato l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed istruzione delle richieste risarcitorie di importo inferiore o pari ad Euro 20.000,00, pervenute all'Ente quale presunto responsabile civile di danni procurati a terzi da rendere al Comune di L'Aquila, come da capitolato allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza è facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto ai sensi dei corrispondenti articoli del capitolato d'onori per una durata inferiore o pari alla originaria, laddove opportuno e secondo la normativa vigente.

Si precisa, a tal fine, in base alla statistica sinistri ufficiale fornita dagli Assicuratori per il piazzamento della copertura RCTO, che il numero complessivo delle richieste risarcitorie pervenute sotto l'importo della S.I.R., ovvero Euro 20.000,00, sono riconducibili a:

	Anno						Totale complessivo
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Nr sinistri liquidati</b>			10	11	9	1	<b>31</b>
<b>Nr sinistri respinti</b>			10	38	35	6	<b>89</b>
<b>Nr sinistri aperti</b>		1	21	36	22	11	<b>91</b>
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>211</b>

Il valore presunto del contratto di affidamento è stimato in Euro 39.500,00, iva inclusa, quale corrispettivo per:

- la gestione di numero indicativo di **60** sinistri per anno per danni a cose e lesioni, comprensivo delle eventuali spese peritali e del medico legale qualora necessari.
- In aggiunta ai sinistri appena indicati, la società aggiudicataria del presente appalto gestirà inoltre le richieste danni pervenute alla Amministrazione appaltante durante il periodo dal 31/03/2013 alla decorrenza del contratto oggetto del presente appalto, quantificabili in circa **80** (Vi informiamo che, tra queste, 2 denunce non riportano la quantificazione degli importi di risarcimento richiesti, ma considerata la documentazione presentata potrebbero ricadere oltre la soglia di SIR di polizza).

L'importo a base d'asta è pertanto fissato in € 200,00, iva inclusa, per la gestione di ciascun sinistro.

Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso rispetto l'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nel capitolato d'oneri.

Il prezzo offerto dovrà esser indicato in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.

Requisiti minimi di partecipazione:

- requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico, chiuso in modo da garantirne l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che ha presentato l'offerta, al seguente indirizzo: COMUNE DI L'AQUILA – Settore Attività Produttive, via XXV aprile, snc - 67100 L'Aquila (AQ), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.08.2015. L'invio dell'offerta si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente; sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute all'Ufficio Protocollo del Settore Attività Produttive entro il termine suindicato. A tal fine fa fede l'apposito verbale di ricezione delle stesse. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda, neppure se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla domanda precedente.

Sul predetto plico dovranno essere indicati:

- a. la ragione sociale del concorrente;
- b. il seguente indirizzo di destinazione: Comune di L'Aquila, Settore Attività Produttive, via XXV aprile snc – 67100 L'Aquila (AQ);
- c. la dicitura: **"OFFERTA PER SERVIZIO GESTIONE SINISTRI"**

Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

- d. BUSTA 1. la domanda di partecipazione – MODELLO A parte I e II; copia del Capitolato Speciale firmato in ogni pagina per accettazione dalla o dalle persone legalmente autorizzate;
- e. BUSTA 2. l'offerta economica - Modello B

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : MODELLO A PARTE I E II**

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il **modello A parte I e II** predisposto dall'Ente, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, munito dei poteri necessari a impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara, autenticata mediante allegazione di fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Nel modello sono riportate le seguenti dichiarazioni:

**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000):**

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto od in un registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza;
- 2) Che non sussiste a carico dell'impresa stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione o di concordato preventivo e in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione e regolamentazione nazionale;
- 3) Che non sussiste a carico dell'Impresa alcuna procedura in corso per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente punto, e che la stessa Impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- 4) che non è pendente - nei confronti del titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società - procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; Inoltre che anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 5) che non è stata pronunciata - a carico del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio - sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- 6) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 Legge 55/1990; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- 7) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 10) che non risulta, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite, indicando i dati di posizione previdenziale e assicurativa (V. anche Parte II del modello);
- 12) che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. C del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- 13) che l'impresa non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- 14) che l'impresa non si avvale dei piani di emersione o se ne è avvalsa ma che il periodo si è concluso;
- 15) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);
- 16) che l'Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi per i dipendenti di imprese private esercenti servizi di igiene ambientale, ed a rispettare le norme, i contratti collettivi e le procedure previste dalla Legge;
- 17) che l'Impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi del D. Lgs. 286/98;
- 18) che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui al D.Lgs. 8.8.1994 n.490 e al D.P.R. 3.6.1998 n.252;

- 19) *In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario*, che l'impresa si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Nel modello dovranno essere individuate le parti delle prestazioni che ciascuna impresa intende svolgere;
- 20) *In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario: (per le mandanti)*- Che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto delle mandanti.
- 21) *In caso di imprese consorziate per le quali il consorzio concorre* (indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa): indicare le imprese consorziate. Si sottolinea che tale dichiarazione è da prestare solo in caso di: -consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e -consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- 22) *In caso di subappalto, la parte che si intende subappaltare* che si intende subappaltare la seguente parte del servizio nel rispetto dei limiti di legge;
- 23) di essere consapevole che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso, che l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o della lettera di aggiudicazione e che l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara;
- 24) di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione;
- 25) di accettare senza riserva alcuna le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto,
- 26) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile;
- 27) di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi;
- 28) indicare il numero di fax e l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura;
- 29) di versare garanzia provvisoria ex art. 75 D. Lgs 163/2006 pari al 2% dell'importo contrattuale presunto (E 39.500,00), costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Detta garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Detta cauzione implica anche le sanzioni di cui all'art 38 c. 2 bis.

#### OFFERTA ECONOMICA : MODELLO B

**L'offerta economica** - redatta utilizzando preferibilmente il **modello B**) - dovrà essere stampata su carta intestata e contenuta in busta chiusa, sigillata separatamente – a pena di esclusione - dalla restante documentazione e dovrà riportare "Busta n. 2 – offerta economica".

L'offerta economica riportante la marca da bollo da € 16,00 deve essere firmata – a pena di esclusione - dal titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di società. In caso di ATI, l'offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate. La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Non sono ammesse offerte parziali, alternative, condizionate od espresse in modo indeterminato, in aumento o contenenti uno sconto pari a 0.

L'offerta deve contenere:

- la ragione sociale della ditta/Capogruppo in caso di ATI, sede legale, codice fiscale e la partita IVA,
- l'impegno ad assumere la gestione del servizio in oggetto al prezzo ribassato (cfr mod. B) offerto sulla base d'asta fissata in € 200,00 per singolo sinistro.

In caso di difformità tra l'indicazione del prezzo in cifre e in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente.

Relativamente alla componente economica si precisa che:

- a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
- b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell'Impresa concorrente in quanto, data la tipologia di gara, non impattano sull'offerta, a meno che non siano evidenziati dall'Impresa costi particolari.

La firma in calce all'offerta deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/00, salvo che alla medesima non sia allegata fotocopia del relativo documento di identità in corso di validità (art.38 DPR 445/00).

Le dichiarazioni e l'offerta economica dovranno essere redatte in lingua italiana.

La gara verrà aggiudicata al prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs 163/2006.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

## APERTURA OFFERTE

Il giorno mercoledì 26.08.2015 alle ore 10.00 presso l'ufficio Sportello delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila in via XXV aprile snc in L'Aquila, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l'esame della documentazione amministrativa e, per le Imprese ammesse, all'apertura dell'offerta economica.

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della Impresa o altro soggetto munito di specifica procura, anche non notarile.

Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione appaltante con determinazione del dirigente del servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

La Commissione Tecnica Aggiudicatrice provvederà all'aggiudicazione provvisoria della gara all'impresa che avrà presentato il prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione definitiva della gara, di competenza del Dirigente del Settore, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e richiesti dalla legge.

## PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006.

Il prezzo posto a base d'asta per la gestione dei sinistri riferiti al periodo oggetto della gara è stabilito in € 200,00 (Euro duecento,00) per ogni singolo sinistro, oltre IVA.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 (sorteggio).

Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso rispetto l'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

## PRECISAZIONI

L'Aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà consegnare all'Amministrazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del corrispettivo dell'appalto. Quest'ultima decorrerà dalla data di stipula del contratto e verrà meno dopo tre mesi dalla scadenza del contratto.

La fideiussione prodotta dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante.

Il contratto sarà definito mediante scrittura privata.

Resta stabilito che l'inadempimento di ciascuno dei predetti obblighi comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione dell'appalto, salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare alla stazione appaltante per la ritardata esecuzione della fornitura o per l'eventuale maggior costo dello stesso rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o della lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora,

per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.


L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Ogni eventuale **informazione e/o quesito** dovrà essere richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo [pierluigi.sollecchia@comune.laquila.gov.it](mailto:pierluigi.sollecchia@comune.laquila.gov.it) 0862.645350 all'attenzione di Dott. Pierluigi Sollecchia-Responsabile del Procedimento.

Distinti saluti.

*Ing. Lucio Nardis*  
**Dirigente**

**Allegati**  
Capitolato speciale  
Modello A  
Modello B



Città dell'Aquila

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE  
DEI SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA  
DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

## SOMMARIO

DEFINIZIONI .....	3
CONDIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto .....	4
Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente .....	4
Art. 3: Oggetto del contratto .....	4
Art. 4: Strumenti informatici .....	6
Art. 5: Corrispettivo – Pagamento .....	6
Art. 6: Trattamento dei dati .....	7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari .....	7



## DEFINIZIONI

---

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: il Comune di L'Aquila, Contraente della polizza di responsabilità civile;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società Gerente (di seguito, anche: Fornitore): la Società incaricata della gestione e liquidazione dei sinistri di importo rientrante nella franchigia / scoperto di polizza;

Società Assicuratrice (di seguito, anche: Assicuratore): la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti alle quali è assegnata la polizza di responsabilità civile;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta al danneggiato (di seguito, anche: controparte) in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità contrattuale o periodo contrattuale: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di termine del contratto.

## **CONDIZIONI GENERALI**

---

### **Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto**

---

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto, avrà durata di anni 2 (due), e non è prorogabile automaticamente.

Anche al fine di poter giungere al buon esito delle pratiche ancora non definite alla data di scadenza del contratto, è facoltà dell'Amministrazione notificare al Fornitore, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza.

Qualora durante il periodo di operatività del contratto intervenisse il recesso della polizza di responsabilità civile contratta dall'Amministrazione, le attività del Fornitore proseguiranno fino alla scadenza del contratto con riferimento alle condizioni normative della nuova polizza contratta dall'Amministrazione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Amministrazione, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

### **Art. 3: Oggetto del contratto**

---

Premesso che il Comune di L'Aquila ha inserito, tra le clausole del Capitolato Tecnico della Polizza RCT/O, una franchigia frontale per sinistro pari ad Euro 20.000,00 (ventimila), l'Amministrazione intende affidare al Fornitore la gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi, il cui valore sia inferiore o uguale ad Euro 20.000,00 (ventimila).

Il Fornitore assumerà la gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione dalla data di stipula del contratto per la durata di anni 2 (due), fatto salvo comunque l'importo contrattuale (max €39.500,00 oltre IVA); inoltre, il Fornitore dovrà gestire le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per il periodo dal 31/03/2013 alla data di stipula del contratto (orientativamente queste ultime si attestano intorno a 80).

Finalità del presente contratto è la celere e corretta definizione e liquidazione del danno sofferto dalle controparti, adottando le modalità più idonee rispetto alla natura e alla complessità dell'evento trattato.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza presso gli uffici del Settore Attività Produttive con cadenza trimestrale di una persona qualificata per eventuali riscontri o informazioni sia nei confronti dell'Amministrazione sia nei confronti di terzi interessati, nelle modalità che saranno specificamente concordate.

Fermo quanto sopra, costituiscono l'oggetto del presente contratto le seguenti attività in capo al Fornitore:

- a. ricezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Amministrazione e/o dal Broker;
- b. apertura della pratica di sinistro e sua registrazione su idoneo supporto informatico;
- c. valutazione circa la ammissibilità del danno e la responsabilità della Amministrazione;
- d. inoltro all'Assicuratore e per conoscenza all'Amministrazione e al Broker, unitamente ad una relazione esplicativa, delle pratiche di sinistro con quantificazione del danno superiore ad Euro 20.000,00 oppure di quelle pratiche non quantificate per le quali il Fornitore ha fondate motivazioni che l'importo di liquidazione possa superare l'importo della franchigia, secondo quanto previsto al riguardo dalla polizza di responsabilità civile;
- e. definizione dell'importo a riserva / valutazione provvisoria del valore del danno;
- f. inoltro tempestivo alla Amministrazione e al Broker della comunicazione di presa in carico del sinistro e, se del caso, della relazione esplicativa in merito alle valutazioni di assenza di responsabilità dell'Amministrazione;
- g. corrispondenza con le controparti e/o i loro legali;
- h. definizione del valore del danno;
- i. consulenza medico legale per la valutazione dei danni alla persona;
- j. predisposizione e trasmissione all'Amministrazione e al Broker:
  - o con cadenza settimanale: della proposta di liquidazione dei sinistri, corredata di ogni informazione necessaria per una consapevole approvazione o reiezione da parte della Amministrazione,
  - o con cadenza mensile: di un file riepilogativo e esaustivo delle pratiche di sinistro trattate,
  - o con cadenza semestrale: di un file riepilogativo e esaustivo delle riserve confermate / variate relative ai sinistri non ancora definiti;
- k. predisposizione degli atti di transazione e di quietanza;
- l. inoltro alla controparte degli atti di transazione e di quietanza;
- m. accredito alla controparte degli importi di liquidazione convenuti;
- n. partecipazione e assistenza alle strutture preposte dell'Amministrazione, durante le sedute di conciliazione;
- o. partecipazione, su richiesta della Amministrazione, agli incontri periodici del Comitato Valutazione Sinistri da essa istituito.

Le attività di cui ai punti m. e n. verranno effettuate dal Fornitore solo qualora la Amministrazione abbia fornito ad esso, all'inizio di ciascuna annualità contrattuale, i fondi corrispondenti e fino a loro esaurimento; in tali casi, è compito del Fornitore corredare i files riepilogativi periodici con le distinte di pagamento, così come segnalare per tempo alla

Amministrazione, secondo la propria esperienza e sulla base dei dati in suo possesso, l'eventuale approssimarsi dell'esaurimento dei fondi.

Qualora venisse meno la disponibilità dei fondi, il Fornitore trasmetterà con cadenza settimanale gli atti di cui al punto I. che precede alla Amministrazione, che provvederà direttamente al pagamento nei confronti delle controparti.

Il Fornitore dovrà gestire i fondi forniti dall'Amministrazione tramite un conto corrente bancario esclusivamente a ciò dedicato.

#### **Art. 4: Strumenti informatici**

---

Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Fornitore deve disporre di un sistema informatico proprio (di seguito, anche: sistema), che possa essere connesso con i sistemi informatici della Amministrazione.

Il sistema deve essere protetto mediante i più aggiornati ed efficaci programmi di protezione disponibili, garantendo altresì il pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla tutela dei dati sensibili.

Il sistema deve consentire, tramite accesso mediante password da parte degli operatori dell'Amministrazione da essa individuati nonché da parte dei soggetti operanti nell'ambito della organizzazione del Fornitore e da esso incaricati dello svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, la immediata visione dei dati riguardanti le pratiche aperte nonché della documentazione cartacea scansionata, delle immagini digitalizzate nonché, in generale, di ogni informazione attinente le pratiche trattate.

Il sistema deve altresì consentire alla Amministrazione una libera e celere produzione di elenchi, statistiche e quant'altro ad essa necessario per una corretta visualizzazione, valutazione e monitoraggio delle pratiche trattate e delle attività svolte.

E' compito del Fornitore provvedere ad una costante e completa manutenzione e aggiornamento del sistema; in caso di fermo macchina per manutenzioni programmate, è impegno del Fornitore comunicare tali interruzioni con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

#### **Art. 5: Corrispettivo – Pagamento**

---

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione al Fornitore per ciascun sinistro ad esso trasmesso, viene definito come segue:

- a. il 40% dell'importo unitario concordato matura all'apertura del sinistro;
- b. il 60% dell'importo unitario concordato matura al momento della chiusura del sinistro – intesa come sottoscrizione da parte della controparte dell'atto di quietanza o inoltro della lettera di reiezione.

La fatturazione sarà trimestrale e vedrà coinvolti sinistri denunciati / aperti nel trimestre di riferimento e i sinistri chiusi – liquidati o respinti – nel trimestre di riferimento.

## **Art. 6: Trattamento dei dati**

---

Il Fornitore provvederà, nel rispetto della normativa vigente, al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, che venissero acquisiti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, assumendo direttamente anche nei confronti dei terzi, la veste di soggetto responsabile del trattamento come normato dal D.Lgs. 196/2003, nel testo vigente.

A tal fine la Amministrazione rilascerà al Fornitore una apposita comunicazione di nomina quale soggetto responsabile del trattamento dei dati.

## **Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

Il Fornitore, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Amministrazione.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.